



Sentenza nella causa C-528/16,
Confédération paysanne e a. / Premier ministre e ministre de l'Agriculture,
de l'Agroalimentaire et de la Forêt

Stampa e Informazione

Gli organismi ottenuti mediante mutagenesi costituiscono OGM e, in linea di principio, sono soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva sugli OGM

Tuttavia, gli organismi ottenuti attraverso tecniche di mutagenesi utilizzate convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza sono esentati da tali obblighi, fermo restando che gli Stati membri sono liberi di assoggettarli, nel rispetto del diritto dell'Unione, agli obblighi previsti dalla direttiva o ad altri obblighi

A differenza della transgenesi, la mutagenesi è un insieme di tecniche che consentono di modificare il genoma di una specie vivente senza inserire DNA estraneo. Le tecniche di mutagenesi hanno consentito di sviluppare varietà di sementi resistenti a erbicidi selettivi.

La Confédération paysanne è un sindacato agricolo francese che difende gli interessi dell'agricoltura contadina. Assieme ad altre otto associazioni, ha presentato dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato francese) un ricorso vertente sulla normativa francese che esenta gli organismi ottenuti mediante mutagenesi dagli obblighi imposti dalla direttiva sugli organismi geneticamente modificati (OGM)¹. In particolare, tale direttiva prevede che gli OGM devono essere autorizzati dopo una valutazione dei rischi che presentano per la salute umana e l'ambiente e li sottopone a requisiti di tracciabilità, di etichettatura e di monitoraggio.

La Confédération paysanne e le altre associazioni invocano il fatto che le tecniche di mutagenesi sono cambiate col tempo. Prima dell'adozione della direttiva sugli OGM, si utilizzavano solo metodi di mutagenesi tradizionali o casuali applicati *in vivo* su piante intere. Il progresso tecnico ha poi portato all'emergere di tecniche di mutagenesi *in vitro* che consentono di procedere a mutazioni mirate al fine di ottenere un organismo resistente a taluni erbicidi. Orbene, per la Confédération paysanne e le altre associazioni, l'utilizzo di varietà di sementi rese resistenti a un erbicida comporta un rischio di danni importanti per l'ambiente così come per la salute umana e animale alla stessa stregua degli OGM ottenuti attraverso transgenesi.

È in tale contesto che il Conseil d'État ha invitato la Corte di giustizia a stabilire, in sostanza, se gli organismi ottenuti mediante mutagenesi siano OGM e se siano soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva sugli OGM.

Con l'odierna sentenza, la Corte considera, innanzitutto, che **gli organismi ottenuti mediante mutagenesi sono OGM** ai sensi della direttiva sugli OGM, nei limiti in cui le tecniche e i metodi di mutagenesi modificano il materiale genetico di un organismo secondo modalità che non si realizzano naturalmente. Ne consegue che **tali organismi rientrano, in linea di principio, nell'ambito di applicazione della direttiva sugli OGM e sono soggetti agli obblighi previsti da quest'ultima.**

La Corte constata, tuttavia, che **dalla direttiva sugli OGM emerge che quest'ultima non si applica agli organismi ottenuti per mezzo di determinate tecniche di mutagenesi, ossia quelle che sono state utilizzate convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza.** La Corte precisa, tuttavia, che **gli Stati membri sono liberi di**

¹ Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU 2001, L 106, pag. 1).

assoggettare siffatti organismi, nel rispetto del diritto dell'Unione (in particolare delle norme relative alla libera circolazione delle merci), **agli obblighi di cui alla direttiva sugli OGM o ad altri obblighi**. Infatti, la circostanza che tali organismi siano esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva non significa che le persone interessate possano liberamente disseminarli nell'ambiente in modo deliberato o immetterli sul mercato nell'Unione. Gli Stati membri hanno così la facoltà di legiferare in tale settore nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare delle norme relative alla libera circolazione delle merci.

Quanto alla questione se la direttiva sugli OGM possa applicarsi anche agli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi apparse successivamente alla sua adozione, la Corte ritiene che i rischi legati all'impiego di tali **nuove tecniche di mutagenesi** potrebbero risultare simili a quelli derivanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi, in quanto la modifica diretta del materiale genetico di un organismo tramite mutagenesi consente di ottenere i medesimi effetti dell'introduzione di un gene estraneo nell'organismo (transgenesi) e in quanto tali nuove tecniche consentono di produrre varietà geneticamente modificate a un ritmo e in quantità non paragonabili a quelli risultanti dall'applicazione di metodi tradizionali di mutagenesi. Tenuto conto di tali rischi comuni, escludere dall'ambito di applicazione della direttiva sugli OGM gli organismi ottenuti mediante le nuove tecniche di mutagenesi pregiudicherebbe l'obiettivo di tale direttiva consistente nell'evitare gli effetti negativi sulla salute umana e l'ambiente e violerebbe il principio di precauzione che la direttiva mira ad attuare. Ne consegue che **la direttiva sugli OGM si applica anche agli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi emerse successivamente alla sua adozione**.

Infine, la Corte esamina la questione se le varietà geneticamente modificate ottenute mediante mutagenesi debbano soddisfare una condizione prevista da un'altra direttiva dell'Unione² secondo cui una varietà geneticamente modificata può essere ammessa nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole le cui sementi o i cui materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati» solo se sono state adottate tutte le misure appropriate per evitare i rischi per la salute umana e l'ambiente. La Corte ritiene che la nozione di «varietà geneticamente modificata» debba essere intesa nel senso che essa fa riferimento alla nozione di «OGM» contenuta nella direttiva sugli OGM, cosicché le varietà ottenute mediante mutagenesi che rientrano in tale direttiva devono soddisfare la condizione suindicata. Invece, le varietà ottenute per mezzo di tecniche di mutagenesi utilizzate convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza sono esentate da tali obblighi.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » 📠 (+32) 2 2964106

² Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU 2002, L 193, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 (GU 2003, L 268, pag. 1).